

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3.
Norme in materia di edilizia sociale.

ATTUATIVO DAL 04.01.2012

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

- OMISSIS -

Art. 25.

(Ospitalità)

1. È consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità presso gli alloggi di edilizia sociale di persone non facenti parte del nucleo richiedente.
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, disciplina l'istituto dell'ospitalità.
3. Al di fuori dei casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall'assegnatario o da altro componente del nucleo richiedente. Le persone che prestano assistenza non sono computate nella definizione numerica del nucleo, il loro ISEE non concorre alla formazione dell'ISEE del nucleo e non hanno diritto a divenire componenti stabili del nucleo ed a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio.

REGIONE PIEMONTE BU40S1 06/10/2011

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R.

Regolamento regionale recante: "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".

- OMISSIS -

Titolo IX
OSPITALITÀ

Art. 16.

(Procedure e modalità di concessione dell'ospitalità)

1. L'ente gestore, con proprio provvedimento, ha facoltà di concedere, dietro richiesta dell'assegnatario, l'ospitalità temporanea per il periodo di un anno a persone legate all'assegnatario da vincoli di parentela o di convivenza more uxorio, nonché per motivi di salute, di studio, di lavoro o di pena, sempre che l'ingresso dell'ospite non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza.
2. La concessione dell'ospitalità temporanea comporta la revisione dei canoni di locazione, con riferimento alla situazione economica dei soggetti ospitati.
3. I soggetti ospitati non hanno diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo stesso.
4. L'eventuale sovraffollamento che potrebbe venirsi a determinare in ragione della concessione dell'ospitalità non dà diritto all'assegnatario di avanzare richiesta di cambio alloggio.
5. L'ospitalità abusiva, configurando una cessione parziale dell'alloggio, comporta la rescissione della convenzione di locazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2010.
6. Qualora il soggetto ospitato, al termine del periodo di cui al comma 1, non risulti iscritto da almeno un anno nella famiglia anagrafica dell'assegnatario, la richiesta di ospitalità può essere rinnovata da parte dell'assegnatario.
7. L'ente gestore, con proprio provvedimento, ha facoltà di concedere, dietro richiesta dell'assegnatario, un'ospitalità breve, per il periodo massimo di tre mesi, per le fattispecie di cui al comma 1. L'ospitalità breve è autorizzabile anche qualora comporti la perdita di uno o più dei requisiti per la permanenza, ferma restando la conseguente revisione del canone di locazione.
8. Le autorizzazioni all'ospitalità concesse antecedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento esplicano i loro effetti fino alla loro naturale scadenza.